Il giorno 14 Luglio 2021 si sono incontrati

- ASS.I.V.
- ANIVP
- UNIV
- A.G.C.I. Servizi
- Lega Coop Produzione e Servizi
- Confcooperative Lavoro e Servizi

e

- FILCAMS - CGIL
- FISASCAT - CISL
- UILTUCS

ed è stato raggiunto il seguente

ACCORDO SULLA GOVERNANCE E SUI CRITERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI BILATERALI NAZIONALE (EBINVIP) E REGIONALI E DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (FASIV)

PREMESSA

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.
Le Parti riconoscono il presente sistema di bilateralità quale unico riferimento contrattuale del settore Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza.
Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali.
Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e diretti mediante adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti e dei fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.
Sulla base della premessa, che costituisce parte integrante del presente Accordo le Parti convengono quanto segue:

1. FONTI

Il Contratto collettivo nazionale è la fonte primaria della bilateralità e del welfare contrattuale e ne definisce compiti e contribuzione. I contenuti delle prestazioni e le contribuzioni sono materie di esclusiva competenza nazionale.
Sono altresì fonti della bilateralità e del welfare contrattuale:

- Statuto: svolge funzione costitutiva dell'Ente bilaterale e del Fondo, disciplina il funzionamento degli organi, definisce gli scopi e i principi dell'organizzazione;
- Regolamento: atto interno, che disciplina le modalità di gestione della contabilità, il funzionamento, gli acquisti e gli investimenti e l'attuazione dei compiti previsi dallo statuto.

2. GOVERNANCE

a) Regole

Sulla base di quanto definito nella premessa, nelle fonti e nei compiti, le Parti condividono le seguenti regole di governance:

- collegare i bilanci ad una programmazione strategica e gestionale fondata sulle analisi economiche del contesto e delle platee;
- obbligo di presentazione dei bilanci nei tempi previsti dalla normativa (codice civile) e l'adozione della certificazione annuale dei rendiconti per i fondi nazionali;
- presentazione dei bilanci preventivi o budget previsionali (bilancio preventivo e suo aggiornamento entro una data certa);
- trasparenza e leggibilità dei bilanci rispetto alle politiche e ai servizi, anche mediante un modello tipo;
- introduzione, tenuto conto della rilevanza di ciascun ente, di norme sul conflitto di interesse;
- recepimento negli Statuti dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d) D.lgs. 276/03 dei componenti designati dai soci;
- uniformare negli Statuti di Enti e Fondi le previsioni che subordinano la validità delle sedute degli Organi e delle delibere degli Organi al criterio della maggioranza, ad esclusione delle modifiche statutarie e regolamentari, per le quali è richiesta l'unanimità;
- prevedere nei regolamenti di Enti e Fondi la periodicità delle riunioni degli organi (il consiglio almeno una volta a trimestre, con calendario annuale da definire entro gennaio di ogni anno, l'assemblea due volte l'anno);
- obbligo degli uffici di Enti e Fondi di inviare la documentazione attinente ai temi e all'ordine del giorno delle riunioni di assemblea e direttivo almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse e comunque unitamente alla convocazione;
- previsione formale di verifiche attuariali annuali sull'andamento dei Fondi di assistenza sanitaria.

b) Organi

- individuazione del numero dei componenti degli organi degli Enti e Fondi, da un minimo di 6 ad un massimo di 12 componenti;
- contenimento dei compensi dei componenti degli organi, in entità coerente con le dimensioni dell'ente e all'importanza delle responsabilità loro attribuita;
- obbligatorietà dell'iscrizione del Presidente del Collegio dei Revisori all'albo dei dottori commercialisti;
- decadenza dalla carica di consigliere in caso di tre assenze consecutive non giustificate ai consigli convocati su calendario annuale;
- possesso dei requisiti di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.

c) Funzionamento e struttura amministrativa

L'assetto organizzativo del personale dev'essere tarato su compiti e funzioni necessarie all'Ente e al Fondo e gli inquadramenti e le retribuzioni del personale che vi opera devono essere coerenti con il loro funzionamento.

In particolare, le Parti concordano di inserire negli Statuti e nei Regolamenti:

- la definizione puntuale del ruolo e dei compiti del direttore, ove previsto, anche in considerazione della responsabilità nella gestione delle risorse economiche e del personale;
- di identificare con maggiore chiarezza le attribuzioni della rappresentanza legale della Presidenza e le responsabilità degli Organi;
- di promuovere una gestione associata/coordinata dei servizi tra Fondi e Enti nazionali per perseguire maggiore efficienza nella gestione anche attraverso la razionalizzazione dei sistemi informativi e informatici e il rafforzamento dell'albo unico delle consulenze.
- che, per le consulenze e incarichi esterni, i Fondi e gli Enti adottano criteri di selezione omogenei, oggettivi e misurabili degli operatori esterni, delle società di servizi, degli incarichi di consulenza, secondo principi di professionalità ed economicità, con riferimento ai costi e alla tipologia di

servizi resi, valutando comparativamente preferibilmente tre offerte. Per le prestazioni di servizi, i Fondi e gli Enti dovranno adottare una procedura di trasmissione e valutazione delle offerte, tesa a garantire la massima segretezza. Nella valutazione delle offerte si dovrà adottare una valutazione complessiva dell'offerta maggiormente vantaggiosa verificando anche la regolarità contributiva e contrattuale delle imprese aggiudicatarie.

3. ENTE BILATERALE NAZIONALE

Le Parti hanno analizzato l'assetto ed il funzionamento dell'Ente Bilaterale, in relazione alle attività svolte a livello nazionale e locale ed in rapporto alle risorse disponibili sulla base delle aliquote di contribuzione stabilite nel CCNL.

In coerenza con quanto affermato in Premessa, al fine di garantire un migliore livello qualitativo dei servizi e delle prestazioni rivolte ai lavoratori del settore, in un quadro di omogeneità nazionale, le Parti ritengono che si debba operare una riforma dell'Ente Bilaterale i secondo i seguenti indirizzi:

- riscossione unificata mediante convenzione INPS ("modello F24") della contribuzione prevista in favore del sistema bilaterale (quota EBINVIP e CO.AS.CO), secondo le aliquote indicate nel CCNL;
- accantonamento in c/c dedicati e contabilizzazione separata nei rendiconti delle quote di contribuzione EBINVIP e CO.AS.CO.;
- gestione del CO.AS.CO. secondo modalità, tempistica, procedure definite in apposito Regolamento;
- attribuzione all'Ente Bilaterale Nazionale di compiti in materia di:

    - erogazione di sussidi economici e forme di "welfare" in favore dei lavoratori, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con le prestazioni a carattere sanitario di competenza FASIV;

    - formazione / riqualificazione verso lavoratori, ivi compresi coloro che risultano espulsi/sospesi per ragioni di crisi aziendale, escludendo qualunque forma di sovrapposizione con quanto già finanziabile attraverso i Fondi Interprofessionali, secondo criteri individuati e attraverso soggetti indicati dai Soci, che consentano di ottenere una "certificazione di mercato" utile alla ricollocazione nel settore.

- istituzione in seno all'Ente Bilaterale Nazionale dell'Organismo Paritetico Nazionale per la tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro: ad esso saranno attribuiti anche compiti in materia di formazione, con assegnazione di specifiche risorse.

Nell'impiego delle risorse, EBINVIP dovrà rispettare un corretto rapporto tra spese di gestione e prestazioni/attività, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.

Ferme restando le regole di governance sopra definite, le Parti condividono l'esigenza di rendere operativo il ruolo di monitoraggio sugli EBR assegnato all'Ente Bilaterale Nazionale dal contratto nazionale, attraverso una più puntuale e periodica attività di raccordo con gli enti regionali, la raccolta dei bilanci, delle correlate relazioni sull'attività svolta e della puntuale attestazione del rispetto dei compiti assegnatigli dalle fonti di cui al punto 1, sulla base delle risorse impiegate.

A tal fine, l'Ente Bilaterale Nazionale dovrà:

- censire gli enti regionali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di contribuzioni e di rispetto delle regole e compiti, nonché di quanto previsto dal presente accordo;
- raccogliere i dati degli osservatori regionali, delle commissioni apprendistato, delle commissioni di conciliazione e di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a valorizzare il settore

nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di un rapporto sul settore dell'ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all'anno in un'iniziativa pubblica;
- indicazione del possesso dei requisiti di professionalità in capo ad amministratori, componenti organi, presidenze.

Le parti concordano, inoltre, di:
- dotare l'Ente Bilaterale Nazionale di poteri di verifica sulla regolarità degli esercizi economici degli enti bilaterali regionali al fine di rilasciare il visto di conformità con cadenza annuale;
- conferire all'Ente Bilaterale Nazionale potere di intervento sugli Enti Bilaterali Regionali in caso di inadempienza, attraverso specifiche norme da inserire negli statuti.

L'Ente Bilaterale Nazionale:
- assicurerà l'attività di supporto agli enti regionali per l'adeguamento di statuti e regolamenti alla presente regolamentazione e ne certificherà la conformità al fine della riscossione delle risorse da assegnarsi a cura dell'Ente Bilaterale Nazionale;
- predisporrà uno schema unico di bilancio e relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti Bilaterali Regionali, redatto secondo le regole indicate, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all'ente bilaterale nazionale;
- segnalerà alle Parti stipulanti il CCNL Vigilanza e Servizi di Sicurezza Privati, gli Enti Bilaterali Regionali che non rispettano le previsioni del CCNL e del presente accordo.

4. ENTI BILATERALI REGIONALI

Fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'ente bilaterale nazionale per l'adempimento delle funzioni e dei compiti previsti dal CCNL, dagli statuti e dal presente accordo, in conseguenza a quanto definito al punto 1. Fonti, le Parti concordano che l'eventuale introduzione di nuove previsioni in coerenza con il contratto nazionale, da parte degli EBR, sia soggetta al parere preventivo delle parti socie a livello nazionale.
Le Parti concordano, altresì, l'esigenza di garantire l'omogeneità delle prestazioni attraverso la revisione delle apposite previsioni del CCNL.
Le Parti condividono che gli Enti Bilaterali Regionali operino sulla base di una necessaria massa critica, funzionale ad espletare i compiti ad essi attribuiti. Tale massa critica viene individuata in entrate da contributi, al netto della quota di competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale, pari ad almeno euro 60.000,00. In presenza di entrate da contributi inferiore al predetto limite, non si darà luogo alla costituzione dell'Ente Bilaterale Regionale e le prestazioni/attività per il territorio interessato saranno garantite dall'Ente Bilaterale Nazionale.
Nell'impiego delle risorse, gli Enti Bilaterali Regionali dovranno rispettare un corretto rapporto tra spese di gestione e prestazioni/attività (30% - 70%, assolvendo in ogni caso i compiti previsti dal contratto collettivo nazionale, in coerenza con il presente Accordo.

In coerenza con la finalità di garantire prestazioni omogenee per il sistema di bilateralità regionale, le Parti condividono l'esigenza di evitare duplicazioni di prestazioni che insistono sul livello territoriale, a fronte di prestazioni analoghe previste dai Fondi nazionali contrattuali, quali ad esempio, quelle che afferiscono all'assistenza sanitaria integrativa e di Welfare già erogate dall'Ente Bilaterale Nazionale.

Norma transitoria
Tenuto conto che, alla data di sottoscrizione del presente Accordo di governance, risultano costituiti alcuni Enti Bilaterali Regionali le cui entrate da contribuzione, al netto della quota di competenza dell'Ente Bilaterale Nazionale, risultano inferiori al limite indicato, l'Ente Bilaterale Nazionale avvierà un confronto con i suddetti Enti.

5. NORME FINALI

I contenuti del presente accordo saranno recepiti per le parti di afferenza, nel contratto collettivo nazionale, negli Statuti e nei Regolamenti di Ebinvip e Fasiv, secondo quanto previsto nei documenti allegati al presente Accordo (Statuto EBINVIP, Statuto EBR, Statuto FASIV, Regolamento FASIV, Regolamento COASCO, capitolo Bilateralità per CCNL). Le Parti vi daranno attuazione ai diversi livelli entro tre mesi dalla sottoscrizione.

FIRMA TECNICA

ANIVP

ASS.I.V.

UNIV

A.G.C.I. Servizi

Lega Coop Produzione e Servizi

Confcooperative Lavoro e Servizi

FILCAMS - CGIL

FISASCAT - CISL

UILTUCS